

## Verifica del prezzo: esame del calcolo secondo il nuovo diritto sugli appalti della Confederazione

In determinate situazioni, allo Stato viene riconosciuto il diritto di correggere verso il basso un prezzo concordato, anche dopo la conclusione di un contratto. Questo cosiddetto diritto di verifica del prezzo è in realtà un'assurdità. Ciononostante esiste – leggermente attenuato – anche nel nuovo diritto sugli appalti. Sebbene sia stato pensato, come si può dedurre dalle Spiegazioni concernenti l'ordinanza sugli appalti pubblici, specialmente per gli acquisti di armamenti, i committenti pubblici e anche gli imprenditori edili devono, su richiesta, permettere la verifica dei loro prezzi.

Il «diritto d'esame» della precedente Ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub) è disciplinato nell'attuale OAPub dall'art. 24 come «Verifica del prezzo». Nella sua Direttiva del 18 dicembre 2020 concernente la verifica del prezzo nell'ambito degli appalti pubblici della Confederazione, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) dà ai Servizi d'acquisti e appalti una serie di raccomandazioni sulle modalità di applicazione della verifica.

### I punti fondamentali della Direttiva

Può essere concordato un diritto di verifica quando

- a. il valore della commessa (escl. IVA) ammonta ad almeno CHF 1 milione (oppure anche ad almeno CHF 5 milioni) e
- b. al momento dell'aggiudicazione risulta insufficiente la concorrenza.

Il diritto di verifica del prezzo *può*, ma non *deve*, essere concordato tra committente e imprese di costruzione. Un diritto di verifica del prezzo sussiste solo se è concordato contrattualmente.

Il DFF raccomanda ai Servizi pubblici d'acquisti e appalti di stabilire i principi, a livello di direzione, se deve essere concordato il diritto di verifica del prezzo e in quali casi si rinuncia.

### **Se si suppone che la concorrenza sia sufficiente, non deve essere concordato alcun diritto di verifica del prezzo.**

La concorrenza manca in linea di massima nelle aggiudicazioni per incarico diretto. In questi casi può essere concordato il diritto di verifica del prezzo.

Se in caso di appalti pubblici o di procedure mediante invito è pervenuta una sola offerta valida o ne rimane una sola in concorrenza, non può essere concordata alcuna procedura di verifica del prezzo.

Nella sua Direttiva, il DFF raccomanda di rinunciare a una verifica del prezzo in caso di appalti che per la mandataria genererebbero solo un modesto margine di guadagno.

### **I prezzi possono essere verificati o dal Controllo federale delle finanze o dall'Ufficio interno di revisione.**

Una verifica è consentita esclusivamente se nel contratto è stato concordato legalmente un diritto di verifica del prezzo. L'accordo deve regolamentare l'oggetto, l'estensione e l'attuazione della verifica nonché un'eventuale riduzione del prezzo. Tutte le informazioni e documentazioni devono essere trattate in modo confidenziale da parte dei servizi di verifica del prezzo e conservate al sicuro. Il committente riceve solo le informazioni necessarie per un eventuale adeguamento del prezzo.

### **A seconda del risultato della verifica del prezzo, i prezzi restano invariati oppure vengono ridotti.**

Si verifica se l'imprenditore ha calcolato e incluso i costi, i rischi e/o i margini di utile che non potrebbe realizzare in caso di prestazioni e condizioni concorrenziali equivalenti o analoghe. Gli utili d'uso del settore restano intatti. Non è, però, possibile un adeguamento del prezzo verso l'alto.